



ad 16.414

## **Iniziativa parlamentare Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi**

**Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi  
del Consiglio degli Stati del 14 febbraio 2019**

**Parere del Consiglio federale**

del 17 aprile 2019

---

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 14 febbraio 2019 concernente l'iniziativa parlamentare «Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

## Parere

### 1 Situazione iniziale

Il 17 marzo 2016 il consigliere agli Stati Konrad Graber ha depositato l'iniziativa parlamentare 16.414 «Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi». L'iniziativa chiede di introdurre a livello di legge il modello di orario di lavoro annualizzato e di rendere più flessibili nella legge sul lavoro le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo.

Nella sua seduta del 18 agosto 2016 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha deciso con 10 voti contro 3 di dare seguito all'iniziativa parlamentare. Il 20 febbraio 2017 l'omologa Commissione del Consiglio nazionale (CET-N) si è allineata a questa decisione con 18 voti contro 6.

Il 18 giugno 2018 la CET-S ha approvato il progetto preliminare di revisione della legge e ha deciso di porlo in consultazione. Il 14 febbraio 2019 ha preso atto del rapporto sui risultati della consultazione, ha adottato il progetto senza modifiche con 10 voti contro 3 e ha invitato il Consiglio federale a pronunciarsi sul testo di legge proposto, che dovrà essere trattato dal Consiglio degli Stati durante la sessione estiva 2019.

### 2 Parere del Consiglio federale

Secondo il Consiglio federale lo scopo dell'iniziativa, ossia allentare la legge del 13 marzo 1964<sup>1</sup> sul lavoro (LL) per tener conto dell'esigenza di una maggiore flessibilità come auspicato da varie aziende, è pertinente considerata l'evoluzione del mercato del lavoro. La globalizzazione dei mercati e la digitalizzazione dell'economia hanno infatti mutato profondamente le condizioni quadro in cui le aziende svizzere si trovano a operare. Il Consiglio federale può comprendere che una parte del contenuto della LL non corrisponda più interamente alle esigenze attuali. Infatti, benché la legge offra in teoria una grande flessibilità e permetta, ad esempio, di aumentare temporaneamente i limiti massimi della durata del lavoro per far fronte a eventuali fluttuazioni importanti del volume di attività, nella prassi si constata che la complessità del sistema limita spesso il margine di manovra delle imprese.

Non bisogna tuttavia dimenticare che la LL è uno strumento di diritto pubblico che si prefigge in primo luogo di tutelare la salute dei lavoratori. A tale proposito sarebbe sbagliato ritenere che la legge non sia più pertinente semplicemente perché è entrata in vigore più di mezzo secolo fa. Il rapporto tra la durata eccessiva del lavoro e il verificarsi di alcune patologie è scientificamente attestato e sempre valido, il che autorizza ancora oggi gli enti pubblici a disciplinare la durata del lavoro e del riposo. A tale proposito va rilevato il crescente impatto dei rischi psicosociali in materia di salute sul lavoro, come sottolineato in vari studi pubblicati negli ultimi anni. Trattandosi di una questione di sanità pubblica, è altresì necessario che gli ispettorati

<sup>1</sup> RS 822.11

cantionali del lavoro, quali autorità cantionali d'esecuzione, possano provvedere all'applicazione corretta delle norme stabilite. Tutelando la salute dei lavoratori, la legge aumenta anche l'attrattiva dei posti di lavoro in Svizzera, con ripercussioni positive sull'economia.

Il fatto che la durata del lavoro e del riposo abbia un impatto sulla salute non significa che le norme sancite nella legge siano immutabili. Tuttavia, lo scopo di ogni processo di revisione in cui le norme vengono adeguate alle circostanze attuali deve essere quello di mantenere il livello di tutela della salute dei lavoratori e di garantire un equilibrio tra ciò che viene accordato e ciò che viene richiesto ai lavoratori. Si tratta di un compito complesso in cui il legislatore deve dar prova di prudenza.

Come confermano i risultati della procedura di consultazione relativa a questo progetto di revisione, ci si trova di fronte, da un lato, alle aspettative legittime dell'economia e, dall'altro, ai timori giustificati dei lavoratori riguardo alla loro salute. D'altro canto, la capacità degli enti pubblici di provvedere al rispetto delle norme stabilite è determinante se si considera lo scopo principale di questa legislazione. Le organizzazioni dei lavoratori vi si oppongono con veemenza evocando i rischi per la salute e la maggior parte dei Cantoni si dichiara contraria o esprime forti riserve sostenendo in particolare che le definizioni imprecise utilizzate creerebbero grandi problemi a livello di applicazione. Questi due gruppi sono fondamentali affinché una revisione di tale entità possa essere attuata. Se già in questa fase viene espressa una simile opposizione sia da alcune parti sociali che dai Cantoni, le probabilità di successo di una revisione sono molto esigue.

Indipendentemente da quanto precede, va sottolineato che la procedura di consultazione avviata dalla CET-S non riguardava unicamente la presente revisione ma anche un progetto correlato, derivante dall'iniziativa parlamentare Keller-Sutter (16.423) intitolata «Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti». La Commissione ha tuttavia deciso di sospendere questo secondo progetto nell'attesa dei risultati di uno studio commissionato dalla SECO sull'applicazione delle nuove disposizioni sulla registrazione della durata del lavoro (art. 73a e 73b) dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000<sup>2</sup> concernente la legge sul lavoro (OLL 1) introdotte con la modifica del 4 novembre 2015<sup>3</sup>. Anche se la portata dei due progetti non è identica, il Consiglio federale ritiene che sarebbe preferibile potersi pronunciare contemporaneamente su entrambi gli oggetti, alla luce dei risultati dello studio summenzionato. Raccomanda pertanto al Parlamento di sospendere l'esame di questa revisione finché la CET-S non potrà pronunciarsi sul progetto correlato (16.423) e di chiedere, a tempo debito, il parere delle parti sociali.

<sup>2</sup> RS 822.111

<sup>3</sup> RU 2015 4809

### **3 Proposta del Consiglio federale**

Considerati i risultati controversi della procedura di consultazione, in particolare per quanto riguarda le parti sociali, il Consiglio federale raccomanda al Parlamento di potersi pronunciare contemporaneamente sui due oggetti. Per lo stesso motivo raccomanda al Parlamento di sospendere l'esame di questa revisione finché la CET-S non avrà potuto pronunciarsi sul progetto correlato (16.423) e di chiedere, a tempo debito, il parere delle parti sociali. Il Consiglio federale rinuncia pertanto, per il momento, a pronunciarsi sul contenuto del progetto.